

CIRCOLARE LUGLIO 2022

Prossime scadenze:

- **18 luglio 2022:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **01 agosto 2022:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre o nel mese di giugno per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **01 agosto 2022:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al secondo trimestre 2022;
- **22 agosto 2022:** scadenza della seconda rata riferibile all'anno 2022 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **22 agosto 2022:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **22 agosto 2022:** scadenza dei versamenti con maggiorazione relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2022 e del diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio;
- **31 agosto 2022:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile.

CHIUSURA PER FERIE

Si informa che l'ufficio resterà chiuso per ferie da martedì 16 fino a venerdì 26 agosto 2022.

Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio con il formato del file fattura elettronica, con la conseguente soppressione dell'obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni (il cd. "esterometro").

Il nuovo decreto "Semplificazioni", D.L. n. 73/2022, ha ulteriormente precisato che rimangono escluse dall'esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-0ctiesdel D.P.R. n. 633/1972.

Superbonus 110%: Circolare AdE n. 23/E del 23 giugno 2022

Con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce un quadro riassuntivo e fa il punto sulla misura agevolativa introdotta dal D.L. "Rilancio" (D.L. n. 34/2020, art. 119) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La circolare, nello specifico, fornisce chiarimenti in merito ai beneficiari dell'agevolazione, agli edifici interessati, alle tipologie di interventi ammesse all'agevolazione, fino a toccare i principali aspetti legati all'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e i relativi adempimenti previsti.

Tutto quello che c'è da sapere sul tema, quindi, riassunto in un unico documento che l'Agenzia ha realizzato tenendo conto dei pareri forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente (Enea) e dalla Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, oltre che delle risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti.

Nel documento sono inoltre commentate le più recenti modifiche normative sulla disciplina, per effetto delle quali il Superbonus 110% si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Sono ammesse all'agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomini e dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

Dal 1° luglio 2022 fattura elettronica obbligatoria con San Marino

Con il decreto 21 giugno 2021 e il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 agosto 2021, n. 211273/2021, è stato definito il quadro normativo che disciplina ai fini IVA i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino ed i conseguenti obblighi di fatturazione elettronica.

Dal 1° luglio 2022, in considerazione del venir meno del regime transitorio valido fino al 30 giugno 2022, **sarà obbligatorio l'utilizzo della fattura elettronica per le cessioni di beni da e verso San Marino**, invece, **per le prestazioni di servizi la fattura elettronica continuerà ad essere facoltativa**.

Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00. Essi possono comunque optare per l'emissione delle fatture elettroniche.

Cessioni di beni verso San Marino

L'emissione di una fattura elettronica relativa a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario sammarinese ed è trasmessa dal SdI all'ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Il Codice destinatario da utilizzare nel file xml è **2R4GT08**, mentre la Natura dell'operazione da indicare in fattura è N3.3.

L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Acquisti di beni da San Marino

In caso di acquisto da operatori sanmarinesi di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, le fatture elettroniche sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino allo SdI.

L'emissione della fattura da parte del cedente di San Marino può avvenire con o senza Iva.

Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'Iva dovuta, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L'Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario. L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.

Se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'Iva dovuta, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

Bonus 200 euro: le istruzioni di accesso all'indennità una tantum per tutte le categorie di beneficiari

L'INPS - con Circolare del 24 giugno 2022, n. 73 - ha fornito le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell'indennità una tantum di 200 euro.

Nello specifico vengono forniti chiarimenti su requisiti, tempi di pagamento, modalità di erogazione e di accesso per tutte le categorie di soggetti destinatari del bonus.

Tra i beneficiari che non sono tenuti a presentare preventivamente domanda all'INPS si segnalano:

- lavoratori dipendenti;
- pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione;
- titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;
- beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo, qualora siano già stati beneficiari dell'indennità di cui all'art. 10, commi 1-9, del D.L. n. 41/2021 e di cui all'art. 42 del D.L. n. 73/2021.

Sono invece tenuti a **presentare preventivamente domanda all'INPS** ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum:

- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato in agricoltura e intermittenti;

Servizi Professionali Srl

- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.

I lavoratori sopra indicati dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto o tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile

I lavoratori domestici potranno presentare domanda a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022, mentre tutte le altre tipologie di lavoratori potranno presentarla dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente Sezione.

L'art. 33 del D.L. n. 50/2022, prevede altresì l'istituzione di un Fondo dedicato per i lavoratori autonomi, di un importo pari a 500 milioni di euro, lasciando poi ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione dei requisiti, il limite reddituale, l'importo, procedure per la richiesta e le modalità di erogazione.

Aggiornato il Protocollo anti-Covid negli ambienti di lavoro privati

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha diffuso il nuovo "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 30 giugno. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi.

Le nuove disposizioni sono ora destinate a trovare applicazione **fino al 31 ottobre prossimo**, data entro la quale le parti dovranno incontrarsi di nuovo per verificare l'opportunità di ulteriori aggiornamenti.

Nel documento si sottolinea tra l'altro che "L'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti Ffp2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio" in ambienti chiusi e "condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di 1 metro".

Viene inoltre eliminata la parte del precedente protocollo che prevedeva l'obbligo delle mascherine "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto".

Servizi Professionali Srl

I datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione le mascherine FFP2 ai lavoratori ritenuti più a rischio all'interno del luogo di lavoro.

Da ultimo, il **lavoro agile** viene confermato uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio e per questo le parti auspicano l'opportunità di prorogare ancora lo strumento del lavoro agile emergenziale.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.